

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1981

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi » (1102)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 477, 478, 480 e <i>passim</i>
CICCARDINI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	478, 479, 480 e <i>passim</i>
CORALLO (PCI)	479, 481, 482 e <i>passim</i>
FALLUCCHI (DC)	480, 481, 482
FINESTRA (MSI-DN)	482, 483
MARGOTTO (PCI)	482
ORIANA (DC)	480
PALA (DC)	480

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi » (1102)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artificieri" della Difesa impiegati in attività antisabotaggio ed antiterrorismo di rimozione e disinnescamento di ordigni esplosivi ».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta dell'11 febbraio. Il Governo intende proporre, in se-

4^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (23 settembre 1981)

guito alla richiesta del senatore Corallo e di altri colleghi, un nuovo testo composto di tre articoli.

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella precedente seduta gli onorevoli senatori hanno discusso in modo approfondito il provvedimento, sollevando problemi che vanno giustamente risolti, problemi di equità nei confronti del pericolo presente nelle situazioni di disattivazione di ordigni. Pertanto, il provvedimento è stato rielaborato dal Governo che ha recepito, almeno così spero, le osservazioni della 4^a Commissione del Senato. Infatti, tra i destinatari del disegno di legge è stato incluso anche il personale militare e civile che, essendo addetto alla direzione dei lavori, si trovi esposto agli stessi rischi degli operatori. Venti milioni saranno a carico del Ministero dell'interno e 320 milioni del Ministero della difesa.

C O R A L L O. Le nostre osservazioni, signor Sottosegretario, erano di tutt'altra natura.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, per chiarire i termini della discussione consentitemi di dare lettura di parte del resoconto sommario della seduta dell'11 febbraio 1981. In esso si dice: « In ordine ai chiarimenti del rappresentante del Governo prendono la parola i senatori Fallicchi, Margotto, Oriana, Gatti, Amadeo, Finestra, Boldrini, Pasti e Corallo.

Gli oratori ritengono tutti che il Governo non abbia risolto, con i suoi chiarimenti, le incertezze e le perplessità manifestate dalla Commissione nella seduta del 17 dicembre.

Il senatore Corallo infine, a nome anche degli altri commissari, chiede al rappresentante del Governo di presentare un nuovo testo dell'articolo 1 redatto in osservanza dei seguenti criteri: corresponsione del premio solo per effettive operazioni di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni che abbiano presentato una elevata misura di

rischio, indipendentemente dal quadro in cui si attuano gli interventi; coordinamento della predetta corresponsione con gli altri trattamenti economici previsti dalle norme in vigore; inserimento di una disposizione abrogativa delle norme che pongono a carico del cittadino le spese per interventi di disinnescamento e rimozione di ordigni esplosivi.

Il sottosegretario Bandiera aderisce alla richiesta e chiede che gli sia concesso un congruo periodo di tempo ».

Il Governo propone ora di sostituire il testo del disegno di legge con il seguente:

Art. 1.

Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato ed agli operai artificieri della Difesa compete una indennità, da corrispondersi individualmente, nella misura massima di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplica effettive operazioni di rimozione o di disinnescamento o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un elevato grado di rischio.

La stessa indennità è attribuita al personale civile e militare che per essere addetto alla direzione dei lavori si trovi effettivamente esposto agli stessi rischi del personale indicato nel precedente comma.

Le operazioni che danno titolo all'indennità di cui al presente articolo e le relative misure saranno determinate, su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa, con decreto del Ministro della difesa di concerto con gli altri Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

L'indennità di cui al precedente primo comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nonché con le indennità di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, ed al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.

Art. 2.

Le spese per la rimozione o il disinnescamento o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato in lire 340 milioni si provvede, quanto a lire 20 milioni, a carico del capitolo n. 2508 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 320 milioni, a carico dei capitoli n. 1380 (lire 180 milioni) e n. 1685 (lire 140 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

In relazione al nuovo testo il Governo propone altresì di modificare l'attuale titolo del disegno di legge con il seguente: « Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e per gli operai "artigianieri" della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento e distruzione di ordigni esplosivi ».

C O R A L L O . Signor Presidente, desidero preannunciare all'onorevole Sottosegretario l'opportunità che questo testo venga ulteriormente rielaborato per far fronte a due richieste estremamente esplicite che la Commissione aveva fatto e che evidentemente hanno impegnato l'ufficio legislativo del Ministero della difesa in modo pesante: infatti, da mesi stiamo aspettando questo testo rielaborato, l'ho sollecitato anch'io in occasione di una recente partecipazione del Ministro ai lavori della nostra Commissione ma pare ancora che non riusciamo a capirci.

Desideriamo che due questioni siano considerate nel testo: in primo luogo, occorre distinguere nettamente l'attività di ricerca da quella di rimozione, disinnescamento e distruzione degli ordigni esplosivi. Infatti vi era il sospetto che si potesse estendere la norma anche alla pura e semplice ricerca e questo

creerebbe indubbiamente alcuni problemi. Vi sono squadre di militari, come segnalò il senatore Fallucchi, che istituzionalmente, tutti i giorni, svolgono attività di bonifica a largo raggio e di ricerca di eventuali ordigni; si potrebbe, inoltre, verificare l'inconveniente di telefonate scherzose e dolose tendenti a far svolgere attività di ricerca di ordigni inesistenti.

Abbiamo allora evidenziato l'opportunità di distinguere l'attività di ricerca da quella effettivamente rischiosa di disinnescamento, rimozione e distruzione di ordigni esplosivi.

Basterebbe aggiungere, dico questo per alleviare le fatiche dell'ufficio legislativo del Ministero, che l'attività di ricerca non comporta alcuna indennità.

C I C C A R D I N I , sottosegretario di Stato per la difesa. « Effettive operazioni di rimozione, disinnescamento e distruzione di ordigni esplosivi »: la ricerca è esclusa. Basterebbe, però, aggiungere una precisazione.

C O R A L L O . La seconda questione riguarda l'aumento del pagamento cui è tenuto il cittadino che chiama gli artigiani per bonificare un suo bene, un campo o una casa. Mi pare che sia assurdo che un cittadino italiano, proprietario di un terreno nel quale viene scoperta a distanza di anni una mina o una granata risalente al periodo bellico, debba sopportare una spesa per ottenere la bonifica del suo terreno: avevamo osservato che si potrebbe approfittare di questo provvedimento per abrogare la norma che pone a carico del privato le spese di rimozione di ordigni esplosivi.

C I C C A R D I N I , sottosegretario di Stato per la difesa. Si potrebbe superare il primo problema aggiungendo che l'indennità non è dovuta per attività di ricerca o bonifica che non comporti effettiva manipolazione di ordigni esplosivi. Nell'articolo 2 si potrebbe poi chiarire che il proprietario dei fondi bonificati non è tenuto al pagamento di risarcimento o indennità. In tal modo ritengo, onorevoli senatori, che si possa eliminare qualsiasi dubbio.

4^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (23 settembre 1981)

C O R A L L O . La preoccupazione da noi espressa si riferiva alla necessità di non creare due normative che contemplassero l'una l'ordigno esplosivo ricercato o distrutto nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo e l'altra l'ordigno residuo bellico. Volevamo cioè chiarire che una bomba lasciata da un terrorista o da un esercito comporta lo stesso rischio, e desideravamo uniformare i due criteri guardando all'ordigno e non a chi lo abbia messo. Vorrei inoltre capire se il primo emendamento letto dal signor Presidente è sostitutivo dell'intero articolo 1.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì, è l'articolo 1 completamente rinnovato.

P A L A . Ma è possibile operare una bonifica senza manipolazione dell'ordigno?

C O R A L L O . Sì, perchè c'è la bonifica vera e propria e la ricerca, che è una cosa diversa.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Bonifica è un termine più generale, che può significare anche togliere ordigni non esplosivi. C'è una bonifica che comporta effettiva manipolazione di esplosivi, e ce n'è una che non comporta tale rischio. Siccome questi concetti fondamentali sono già espressi nella nuova formulazione dell'articolato, mi sento autorizzato ad esplicitarli in questa maniera senza dover consultare nuovamente gli uffici ministeriali.

P R E S I D E N T E . Il terzo comma dell'articolo 1 dice: « Le operazioni che danno titolo all'indennità di cui al presente articolo e le relative misure saranno determinate su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa »; io toglierei questo riferimento e direi: « ...saranno determinate con decreto del Ministro della difesa », eccetera.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra giusto: c'è qualcuno che deve fare la proposta di assegnazione, e poichè si tratta di un rapporto interno essa può essere fatta da qualsiasi organo che ne abbia competenza.

F A L L U C C H I . Non mi sembra opportuno, ogni volta che si devono iniziare operazioni di bonifica, attendere il decreto del Ministro.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è così: il decreto riguarda soltanto l'indennità successiva all'operazione di bonifica effettuata.

F A L L U C C H I . Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che mi sembra che queste operazioni, almeno stando alle leggi attualmente in vigore, siano tutte a carico del Ministero dell'interno.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Poichè qui è detto: « con decreto del Ministro della difesa di concerto con gli altri Ministri competenti e con il Ministro del tesoro », mi sembra che la questione sia subito risolta.

O R I A N A . La questione, messa così, in forma assolutamente generica, mi sembra che vada bene, perchè ci saranno altre norme che stabiliranno i vari gradi di assegnazione.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sento di poter difendere questa versione perchè si tratta di personale della Difesa pagato su un capitolo del bilancio di tale Dicastero redatto dal Ministro della difesa di concerto con gli altri Ministri competenti e col Ministro del tesoro: credo che questa sia la normale prassi.

P R E S I D E N T E . Comunque, questo nuovo testo potremmo trasmetterlo a tutti i componenti la Commissione con gli emendamenti che abbiamo suggerito, e nel contempo richiedere i pareri della 1^a e della 5^a Commissione. I commissari avranno così

4^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (23 settembre 1981)

tutto il tempo di esaminare e approfondire l'argomento; nel frattempo interverranno i pareri e anche il Governo, per la sua parte, approfondirà le preoccupazioni espresse dal senatore Fallucchi sul Ministero cui farà carico l'onere relativo; e poi nella prossima seduta, con tutti questi elementi, valuteremo e decideremo.

FALLUCCHI. Messo in questi termini di generalità, e senza più alcun riferimento all'antisabotaggio e all'antiterrorismo, mi sembra che il problema possa essere risolto, con riferimento alle leggi vigenti che prevedono una indennità giornaliera per questa attività, dicendo semplicemente che tale indennità è elevata a 50.000 lire.

PRESIDENTE. Qui è detto: « nella misura massima di 50.000 lire giornaliere ».

FALLUCCHI. Chi ha, poi, la discrezionalità di stabilire quale è il massimo e quale il minimo dell'indennità?

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa di concerto con gli altri Ministri competenti.

FALLUCCHI. Questa attività assume maggior valore proprio perchè è considerata globalmente, senza riferimento a casi specifici. Fare una legge può anche essere inutile se l'indennità può essere modificata con decreto del Ministro competente.

CORALLO. Le leggi precedenti prevedevano solo gli ordigni residuati bellici. Adesso è sorta la questione del terrorismo, e quindi, da questo punto di vista, era necessario estendere la legge.

FALLUCCHI. Nella nuova dizione non si fa più riferimento a questa distinzione, e quindi si rientra in una normativa generale. Mi associo al collega Corallo quando egli afferma che l'ufficio legislativo del Ministero della difesa non ha effettuato il dovuto approfondimento in merito a que-

sta materia, trascurando cioè la parte relativa alla distruzione dell'ordigno effettivamente attuata.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dice: « L'indennità di cui al precedente primo comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nonchè con le indennità di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, ed al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 ».

FALLUCCHI. Ma questo non c'entra: è tutta un'altra cosa.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Qui si tratta semplicemente di un premio agli artificieri chiamati fuori del loro ambito istituzionale, che è quello di maneggiare gli esplosivi nelle polveriere, per attività di tipo diverso, vuoi perchè è stata trovata una bomba sotto una casa durante lavori edili o in un campo in conseguenza di eventi bellici, vuoi per il dissenso degli ordigni dovuti al fatto che oggi esiste il terrorismo. Il premio di cui sopra, comunque, non riordina la materia: questi artificieri sono tutti della Difesa, perchè non ne intervengono altri. Il servizio di scoperta degli ordigni, ad esempio nascosti in un pacco, lo fa anche la Guardia di pubblica sicurezza, la quale, poi, manda a chiamare l'artificiere. Non vedo quindi le difficoltà che vengono sollevate. Io credo che, stabilendo l'indennità in 50.000 lire come massimo, si sia voluto dare una diversa gradualità all'erogazione e amministrare anche i fondi secondo le diverse esigenze. Personalmente sarei dell'avviso di prevedere 50.000 lire e basta, dato che abbiamo precisato che si tratta di effettiva manipolazione di esplosivo. Oltre tutto, non credo che si possa fare una graduatoria dei rischi che si affrontano disinnescando l'uno o l'altro ordigno. In altri termini non so proprio

4ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (23 settembre 1981)

immaginare un comandante di corpo il quale all'artificiere che disinnesci una bomba dà trentamila lire, per esempio, invece di cinquantamila.

CORALLO. Nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo si parlava espressamente di 50.000 lire.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Infatti non so spiegarmi da dove sia scaturita questa discrezionalità.

CORALLO. Per quanto concerne questo aspetto, personalmente sarei dell'avisio di tornare all'originario testo governativo.

FALLUCCI. Mi devo dichiarare in disaccordo con quanto detto dal sottosegretario Ciccardini in merito alle attività istituzionali o meno. Nell'originario articolo 1 del disegno di legge n. 1102 si parlava espressamente di « attività antisabotaggio o antiterrorismo o comunque di interventi a favore della collettività ». E proprio nella fattispecie degli interventi a favore della collettività io avevo sottolineato l'attività dei nuclei speciali che, su indicazione di un privato cittadino il quale segnala la presenza di un ordigno esplosivo sul fondo del mare o indica zone dove possono presumibilmente esservi ordigni inesplosi, intervenivano e facevano ricerche, bonifiche sistematiche che, a volte, comportavano il rinvenimento e la distruzione degli ordigni stessi.

In questo caso, invece, secondo l'interpretazione del Sottosegretario, sembrerebbe che a questi uomini non spetti nulla in quanto la loro attività rientra nel disposto di un'altra legge.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo dicevo solo in riferimento al fatto che fosse un decreto del Ministro della difesa a stabilire la misura del pagamento.

FALLUCCI. Indubbiamente ci sarà un provvedimento attinente al pagamento. Però, il massimo, come dicevo prima, presuppone un intermedio e un minimo.

Ritengo tuttavia che la materia non possa essere oggi trattata in modo approfondito. Propongo formalmente che venga consegnato ai componenti di questa Commissione il nuovo testo e che ci sia data la possibilità di avere un ragionevole lasso di tempo per studiarlo seriamente.

PRESIDENTE. Sono perfettamente d'accordo.

MARGOTTO. Mi pare che il nostro sforzo sia quello di rendere più chiara possibile la interpretazione del testo, e sappiamo anche che ciò comporta sempre dei problemi. Premesso che concordo con l'eliminazione dell'aggettivo « massima » per gli stessi motivi illustrati già da altri colleghi, credo che convenga procedere alla riformulazione del testo, anche perchè dobbiamo sentire poi il parere delle Commissioni competenti.

A questo punto, però, vorrei un chiarimento per quanto riguarda la spesa. Vorrei sapere, cioè, su quali basi e con quali criteri è stato fatto il nuovo preventivo di spesa che da venti milioni passa a 340: ciò per evitare che fra venti giorni la Commissione bilancio ci muova dei rilievi a causa di questa differenza.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. È il risultato di una media di quanto fatto negli ultimi anni.

MARGOTTO. Vuol dire, allora, che abbiamo valutato male le cose nel fare il preventivo precedente. Tuttavia, ci deve essere garantito che questo preventivo scaturisce da quanto ci ha detto il Sottosegretario per poter andare tranquillamente incontro al parere della Commissione bilancio.

FINESTRA. Vorrei ricordare ai colleghi che il compito della rimozione e di-

4^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (23 settembre 1981)

sinnesco degli ordigni, nel campo dell'antiterrorismo, è stato sempre affidato ed è affidato tuttora al Ministero dell'interno. Siccome quel personale non poteva far fronte alle continue segnalazioni di ordigni, si è fatto ricorso al personale militare che, però, non doveva essere impiegato in quanto gli artificieri militari hanno compiti esclusivamente militari. Ad un certo momento, con questo disegno di legge, si è pensato di ricompensare diversamente, rispetto a quelle che erano le speciali indennità previste con leggi ormai superate, questi militari che rischiano la vita. Questo è lo spirito del disegno di legge.

C O R A L L O . Chiarisco che il problema è sorto in quanto l'attività relativa all'antiterrorismo non era prevista ed allora si è pensato di fare un provvedimento per il disinnescamento collegato a tale fenomeno. Ciò comportava, però, il pericolo di uno squilibrio di trattamento economico, a seconda della provenienza dell'ordigno; cioè, se un militare deve disinnescare una bomba messa da un terrorista, percepisce cinquantamila lire; se la bomba è invece un residuo bellico, non percepisce nulla o una indennità minore.

Fu allora rilevato che l'indennità deve essere commisurata al rischio e non alla provenienza dello stesso. Per questo abbiamo unificato.

F I N E S T R A . Su questo sono d'accordo. Dico però che se togliamo il riferimento all'attività antisabotaggio o antiterrorismo, ignoriamo lo spirito del provvedimento. Nella stessa relazione si dice che siccome si tratta di un compito del Ministero dell'interno, si vuol estendere il premio di disattivazione al personale specializzato delle Forze armate, sempre più spesso chiamato a svolgere questa attività.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Siccome questo compenso è per il personale delle Forze armate e solamente delle Forze armate, resta il carattere di straordinarietà.

P R E S I D E N T E . Allora, mi pare che fino a questo momento sia emersa la volontà di sopprimere l'aggettivo «massima» e, quindi, lasciare la dizione «nella misura di lire 50.000». Conseguentemente, e mi pare sia d'accordo anche il rappresentante del Governo, dovrebbe essere stralciato il terzo comma dell'articolo 1, che recita: «Le operazioni che danno titolo all'indennità di cui al presente articolo e le relative misure saranno determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con gli altri Ministri competenti e con il Ministro del tesoro».

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi domando solo se quanto abbiamo specificato è sufficiente a determinare quali operazioni vadano considerate per la indennità e quali no.

C O R A L L O . Rimozione, disinnescamento e distruzione.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. È anche vero che il Ministero potrà sempre fare un regolamento; quindi, se necessario, il terzo comma può essere eliminato.

C O R A L L O . Desidererei tornare un momento sul discorso dell'onere. Esso aumenta tanto considerevolmente in quanto estendiamo ed unifichiamo la ricerca di ordigni, sia quelli bellici che gli altri. Però ci dovrà essere un capitolo dal quale si attingeva prima per le altre esigenze. Quindi, si potrebbe forse, nel momento in cui si aumenta questo capitolo, ridurre l'altro. È un tema che sottopongo al Governo.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. A dire il vero, questo è compito della Ragioneria generale a fine anno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, rimaniamo d'accordo che oggi stesso i membri della Commissione riceveranno il nuovo testo del Go-

4^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (23 settembre 1981)

verno con gli emendamenti concordati, in modo che ognuno potrà valutarne il contenuto e presentare eventuali proposte alla prossima seduta. Nel contempo, verranno acquisiti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione sul nuovo testo, che sono obbligatori, fra l'altro, a seguito delle notevoli modifiche e della variazione dell'onere.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI